

## Web tax: stabile organizzazione sotto controllo

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Claudia Pavanello - Loconte & Partners*

Con l'approvazione dell'emendamento sulla web tax, la Commissione Bilancio del Senato ha apportato rilevanti modifiche al disegno di legge di Bilancio 2018. In particolare, si prevede che attraverso una comunicazione ad hoc gli acquirenti di prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici segnalino le operazioni all'Agenzia delle Entrate. Costatato che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia, ha effettuato nel corso di un semestre un numero complessivo di operazioni superiore a 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, l'Agenzia invita tale soggetto a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio dell'attività medesima per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Con l'emendamento sulla **web tax** approvato dalla Commissione Bilancio del Senato è stato inserito l'art. 88-*bis*, relativo alle "Misure fiscali per l'economia digitale". La novità riguarda l'introduzione di un nuovo comma 2-*bis*, all'art. 21, D.L. n. 78/2010. È ivi stabilito che, per le operazioni derivanti da prestazione di servizi effettuate tramite **mezzi elettronici**, gli acquirenti hanno l'**obbligo di segnalare** dette operazioni all'Agenzia delle Entrate: il direttore dell'Agenzia indicherà, con provvedimento, le specifiche modalità di "comunicazione", cui gli acquirenti dovranno obbligatoriamente uniformarsi.

**Leggi anche [Web tax e pensioni: arrivano i correttivi alla manovra 2018](#)**

L'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate assume grande rilevanza nell'attività di **monitoraggio fiscale**. Infatti, il comma 3 dell'art. 88-*bis* dispone che se l'Agenzia constata che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, effettua nello Stato, all'interno di un semestre, un numero di **operazioni superiori a 1.500 unità** per un **controvalore non inferiore a € 1.500.000**, dovrà comunicare allo stesso il superamento delle soglie entro 30 giorni dal verificarsi della violazione.

Entro sei mesi da tale comunicazione l'Agenzia dovrà poi invitare il contribuente al **contraddittorio** per la verifica della qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. L'invito dovrà contenere:

- la data dell'incontro e
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale il soggetto deve presentarsi.

Se dal contraddittorio emerge l'**esistenza di una stabile organizzazione** nel territorio dello Stato del soggetto non residente, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito al fine di definire - sempre in contraddittorio - l'ammontare dei debiti tributari, applicandosi in tal caso la disciplina prevista dall'art. l-bis, commi 5 e seguenti, D.L. n. 50/2017.

Oltre a chiarire la nozione di stabile organizzazione, l'emendamento precisa che se un soggetto agisce sul territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e conclude abitualmente contratti:

- in nome dell'impresa,

- relativi, ad esempio, al trasferimento della proprietà di beni di tale impresa o
- relativi alla fornitura di servizi,

si ritiene che l'impresa non residente nel territorio abbia, in realtà, una stabile organizzazione per tutte le attività poste in essere dal soggetto per conto dell'impresa stessa, tranne nel caso in cui il soggetto eserciti tali "operazioni" tramite una sede fissa d'affari che - a norma dell'art. 88-*bis*, comma 4 - non rientra nel concetto di stabile organizzazione.

Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito al contraddittorio la norma prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 471/1997, in quanto compatibili.

Entro il 30 aprile 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà cura di emanare un decreto in cui indicherà le prestazioni di servizi da **assoggettare a web tax** ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore di tale decreto, l'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, indicherà le modalità specifiche per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia stessa.

Nessuna modifica, invece, si registra per quanto attiene la specificità dei dati da inviare all'Agenzia a norma dell'art. 21, comma 2, D.L. 78/2010; a tal proposito, vanno indicati:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione,
- data e numero della fattura,
- base imponibile,
- aliquota applicata
- imposta e tipologia dell'operazione.

